



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione II<sup>^</sup> Civile

Il Giudice designato,

-vista la **domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/12** depositata in data **01.10.2019** dalla sig.ra (C.F. con l'avv. Noemi Brambilla (C.F. BRMNMO85R54M052T) e con domicilio eletto presso lo studio di detto difensore in Milano, via Carlo Perini n. 18 e con l'ausilio del dott. Alessio D'Oca (C.F. DCOLSS78E16G273G) quale Gestore della Crisi;  
-richiamato il decreto interlocutorio dello scrivente (Cfr. deposito telematico del 21.10.2019);  
-letta la relazione particolareggiata a firma del precitato gestore della crisi, dott. Alessio D'Oca "rettificata" (Cfr. *sub doc. lett. c.* allegato alla memoria integrativa) ed integrata (*sub doc. lett. e* allegato alla memoria integrativa) a seguito del decreto interlocutorio;  
-dato atto che parte ricorrente ha depositato telematicamente la menzionata memoria integrativa in data 24.10.2019, che è stata acquisita dalla Cancelleria (solo) in data **17.12.2019**, allorquando il fascicolo è stato trasmesso in *consolle magistrato*;

OSSERVA

- la proponente ha residenza a \_\_\_\_\_ e, di conseguenza, è competente il Tribunale intestatario;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012 e alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi la ricorrente:
  - non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto soggetto non fallibile, c.d. debitore civile;
  - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;
  - la proponente risulta versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera A) legge n. 3/2012;
- si ravvisa, nella specie, il presupposto della meritevolezza, atteso che il sovraindebitamento è dipeso principalmente dalle difficoltà economiche sopravvenute per far fronte al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della propria abitazione (oggetto della procedura esecutiva RGE n. 1765/2018) e per oneri condominiali (con conseguente emissione di decreti ingiuntivi nei suoi confronti in ragione degli insoluti) a fronte della maggiori spese derivanti dalla nascita della propria figlia e dell'aggravarsi delle condizioni di salute del padre malato oncologico, presso l'abitazione del quale si è ora trasferita a vivere (Cfr. pag. 15 doc. lett. D, allegato alla memoria integrativa).

Il PASSIVO.

La situazione debitoria aggiornata al 09.09.2019 (Cfr. pag. 19 integrazione alla relazione particolareggiata, allegato lett. D), che viene quindi considerata ai fini dell'odierno provvedimento, è di **euro 174.059,26** e si compone delle seguenti poste:

Unicredit S.p.a (già Banca per la Casa S.p.a.)	euro 132.647,88	privilegio speciale
imm.- ipoteca		
Agenzia delle Entrate - Riscossione	euro 708,43	privilegio mobiliare

Unicredit S.p.a. (prestito al consumo)	euro	14.399,80	chirografario
Unicredit S.p.a. (conto corrente)	euro	3.330,08	chirografario
Agenzia delle Entrate – Riscossione	euro	6.971,26	chirografario
Condominio	euro	16.001,81	chirografario
	Tot. euro	174.059,26	

## I COSTI IN PREDEDUZIONE.

I costi previsti in prededuzione per le spese di giustizia ammontano ad **euro 11.822,23** come da seguente prospetto riportato a pag. 8 della memoria integrativa:

Compenso OCC	€	5.415,54
Compenso Liquidatore	€	5.126,40
Spese vive liquidatore	€	630,29
Advisor legale	€	650,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>11.822,23</b>

Nonostante i calcoli esposti dettagliatamente dal legale della ricorrente alle pagg. 4-7 della predetta memoria integrativa, parte ricorrente si è scordata di conteggiare nelle somme esposte il contributo a titolo di Cassa (a tacer del fatto che ha affermato essere stata ricompresa nel conteggio dell'*advisor* legale l'IVA, quando invece risulterebbe "regime-esente" Cfr. allegato 1 al ricorso introduttivo).

Ne discende, *onde evitare ulteriore assegnazione di termine per rettifica*, l'opportunità di demandare sin d'ora al Liquidatore di procedere al ri-conteggio completo delle poste in commento, al fine di ottenere l'importo finale in concreto destinato ai creditori.

Per le medesime ragioni, fermo il rispetto di identica percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (originari ed ipotecario falcidiato) la misura del 3,79% da ultimo esposta dal difensore di parte ricorrente dovrà essere evidentemente rivista, in ragione della aliquota per "Cassa" sui compensi in prededuzione non considerata.

## - L'ATTIVO

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito:

- 1) dal ricavato dalla vendita dell'immobile sito in \_\_\_\_\_, avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. Imm. \_\_\_\_\_, per un realizzo pari ad euro 57.578,00 (corrispettivo di euro 62.200,00, poi al netto dei costi della procedura esecutiva), come si evince dall'attestazione del Gestore della Crisi, sulla scorta delle risultanze del decreto di trasferimento (Cfr. doc. n. 39 allegato al ricorso introduttivo), **non risultando, per quanto consta allo scrivente, ancora depositato il progetto di distribuzione** né fissata l'udienza ex art 596 c.p.c.;
- 2) dal previsto realizzo dell'autoveicolo di proprietà della ricorrente (che è stato stimato, come da prospetto del Gestore della Crisi, con riserva del Liquidatore di verificare il concreto realizzo secondo il reale prezzo di mercato, trattandosi di vettura immatricolata nel 2012, su cui grava un provvedimento di fermo amministrativo del 25.05.2015);
- 3) dei crediti derivanti dall'attività lavorativa della ricorrente, detratte le spese per il sostentamento della famiglia.
- 4) dai conto-correnti nella titolarità della debitrice, rimettendo al Liquidatore la verifica delle relative giacenze rispetto agli esigui importi esposti in atti (Cfr. pag. 29 della integrazione alla relazione particolareggiata) così come viene rimessa al Liquidatore le valutazioni afferenti la polizza vita richiamata dal Gestore della Crisi (Cfr. doc. 34, allegato al ricorso introduttivo);

ATTIVO che il Gestore della Crisi determina in euro 74.500,88, come da prospetto che segue:

Valore stimato del patrimonio immobiliare (immobile sito a del costi della proc. esecutiva)	il netto	€ 57.578,00
Valore stimato patrimonio mobili registrati (autoveicolo)		€ 6.900,00
Crediti futuri: (per 48 mensilità)		€ 10.022,88
Totale patrimonio stimato del debitore		€ 74.500,88

**In ordine alla quota delle “entrate” da reddito di lavoro destinate alle esigenze di vita della ricorrente.**

Ferme le più approfondite verifiche rimesse al Liquidatore, la ricorrente sarebbe attualmente in aspettativa non retribuita, con ripresa del rapporto lavorativo al 06.01.2020.

Gli importi da reddito di lavoro, *rebus sic stantibus*, devono essere conteggiati ai fini dell’odierna liquidazione secondo quanto esposto dal Gestore della Crisi e dal difensore nella memoria integrativo (reddito medio annuo netto degli ultimi tre anni: euro 15.255,73; reddito medio netto mensile: euro 1.271,31).

Si precisa che il reddito da lavoro ai fini dell’odierna liquidazione debba essere considerato al lordo della cessione/pignoramento del quinto (Cfr. doc. 31, fasc. ricorrente).

Si evidenzia, infatti, come da Plenum di Sezione che tale cessione non è opponibile alla procedura di liquidazione, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l’ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell’inopponibilità della cessione del credito futura alla procedura; ne discende che l’attivo in esame deve comprendere l’importo reddituale complessivo come sopra riportato.

Da tale importo si deve procedere all’accontamento delle spese per le esigenze di vita della ricorrente ex artt. 14 quinquies co. 2 lett. e) e 14 ter co. 6, lett b) L. n. 3/2012, ritenuti congrui gli importi esposti nella “integrazione alla relazione particolareggiata” allegato alla “proposta definitiva”, come da tabella che segue:

Voce	Importo di spesa annuo	
	Alimentar	Non alimentare
Alimentar (€ 1.400,00)	€ 1.400,00	
Alloggio (€ 1.000,00)		€ 800,00
Spese sanitarie		€ 1.100,00
Trasporti pubblici e privati		€ 1.000,00
Spese mediche		€ 200,00
Spese veterinarie		€ 500,00
<b>Sottototale annuale</b>		<b>€ 2.100,00</b>

A fronte di un reddito medio mensile, pari ad euro 1.271,31 e di una spesa media mensile pari ad euro 1.062,50 la somma che l’odierna debitrice destina mensilmente alla Procedura è, quindi, pari

ad euro 208,81; per l'intera durata della liquidazione (48 mesi), la somma che la ricorrente è in grado di mettere a disposizione dei creditori risulterebbe complessivamente di euro 10.022.88.

Contrariamente agli assunti della difesa della debitrice l'eventuale *surplus* dello stipendio mensile non potrà essere destinato ad accantonato per gli eventuali imprevisti familiari e per le crescenti spese della figlia, dovendo invece essere previamente valutato, dal Liquidatore, l'aumento dello stipendio in concreto sopravvenuto rispetto ai redditi sopra esposti onde comprendere l'incidenza e solo all'esito di tale verifica sarà possibile comprendere se sussistono i presupposti per l'eventuale accantonamento per esigenze familiari.

Da ultimo, si osserva come non risulta, alla data della relazione particolareggiata, alcun atto di disposizione del patrimonio impugnato dai creditori;

\*\*\*

*In ordine al nominando liquidatore.*

Il compenso spettante al liquidatore, nella persona individuata come da dispositivo, dovrà essere liquidato come da importo indicato nella proposta, *ut supra*, salvo integrazione/modifica ove risulti, all'esito dell'accertato passivo e attivo, al di sotto dei minimi di cui alle tariffe vigenti e se ne dovrà tenere conto in sede predisposizione del piano di riparto.

Sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, si reputa opportuno che il liquidatore dovrà distribuire, secondo la periodicità dal medesimo indicata, le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e dovendosi altresì tenere conto degli ulteriori esborsi maturandi per l'attività del liquidatore in corso di procedura, ove maggiori rispetto a quelli indicati in atti.

Come da dispositivo, si prevede che il liquidatore intervenga nella procedura esecutiva immobiliare come meglio descritta nella memoria integrativa di parte debitrice.

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione, con le precisazioni di cui in narrativa quanto all'importo destinato ai creditori e alla presunta percentuale di soddisfacimento;
- 2) nomina quale liquidatore l'avv. BARBARA ROVATI, professionista che collabora con la Sezione intestataria; disponendo che il liquidatore:
  - a- trascriva il presente decreto;
  - b- proceda all'inventario degli eventuali beni mobili e immobili, alla redazione dell'elenco dei creditori ex art 14 sexies l. 3/2012;
- 3) riserva -a seguito di espressa istanza del Liquidatore- l'assumenda determinazione circa l'eventuale apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme mensilmente destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;
- 4) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex

art. 14 ter L3/2012; fatta salva la facoltà, come meglio esposto in narrativa, del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti onde partecipare, nella specie, alla distribuzione;

5) dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Milano;

6) dispone che il Liquidatore proceda alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12;

7) esclude dalla liquidazione ai sensi all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) dal reddito percepito dalla ricorrente le somme necessarie per il mantenimento della debitrice e fissate *rebus sic stantibus* in euro 1.062,50 al mese.

*Manda la Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto a parte proponente, al gestore della crisi ed al liquidatore nominato.*

Milano, 30.12.2019

Il Giudice  
dott. Luca Giani  
(f.to digitalmente)